

Taormina ha espresso la propria opinione, mediante un atto di sindacato ispettivo, prima di assumere il mandato difensivo. È dunque assolutamente indubbio che il processo di Cogne sia stato al centro di un'intensa attenzione da parte della stampa e dei *mass media*, e il collega Taormina, prima di assumere la difesa, ha partecipato al dibattito che ne è scaturito, in qualità di parlamentare.

Occorre peraltro ricordare, onorevoli colleghi, che fin dai giorni successivi all'omicidio del piccolo figliuolo della signora Franzoni, la trasmissione *Porta a Porta* di RAI 1 dedicò una lunga serie di puntate alla vicenda, ad alcune delle quali partecipò anche il tenente colonnello Garofano. Il collega Taormina ha sottolineato, durante la sua audizione, che nonostante il fatto di sangue sia avvenuto nelle prime ore del mattino del 30 gennaio 2002 ed i primi soccorsi siano stati prestati alle 8,54, soltanto alle 14 dello stesso giorno la casa dei Lorenzi è stata perimetrata, sicché nell'intervallo si può ipotizzare che possano essersi verificati episodi di inquinamento delle prove. Si tratta di un'opinione espressa da un parlamentare, peraltro riversata in un atto di sindacato ispettivo, senza che naturalmente sia possibile, da parte di chicchessia, ritenere che un deputato, soltanto per il fatto che assuma successivamente l'incarico difensivo nella vicenda processuale di cui si è occupato quale parlamentare, possa vedersi ritorto contro tutto ciò, addirittura tramite una querela.

Il tenente colonnello Garofano ha peraltro scritto un libro, intitolato *Delitti imperfetti*. La pubblicazione di tale volume è stata annunciata il 27 giugno 2004, ossia il giorno prima di quello in cui era attesa la sentenza del giudice dell'udienza preliminare, poi slittata al mese di luglio.

Allora non vi è, illustri colleghi, chi non veda che l'alto ufficiale dell'Arma dei carabinieri, annunciando quella pubblicazione a propria firma alla vigilia dell'udienza preliminare che avrebbe dovuto decidere della questione processuale principale, ha di fatto inteso sfruttare l'effetto

pubblicitario risultante dalla concomitanza dell'uscita del proprio libro con il verdetto sul caso Cogne.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza f.f.* Concludo, signor Presidente, ricordando che, tra quanti hanno votato per l'insindacabilità, chi ha espresso dubbi sull'opportunità di una tale confusione o sovrapposizione di ruoli, ha certamente ottenuto il massimo dei chiarimenti proprio quando il collega Taormina, con le sue dichiarazioni di parlamentare, e soprattutto a seguito delle sue iniziative riguardanti l'interrogazione parlamentare da me già citata, ha potuto ampiamente superare ogni zona d'ombra e, soprattutto, ha potuto dimostrare come le sue dichiarazioni rientrino in quel perimetro normativo previsto dall'articolo 68 della Costituzione.

Per tali motivi, la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, le ho concesso del tempo aggiuntivo perché era importante conoscere i fatti e poterli così valutare attentamente.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Bielli.

VALTER BIELLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del collega Fragalà è stata ampia. L'unico aspetto che non si è compreso è la ragione per la quale stiamo discutendo di questo procedimento...

PRESIDENTE. Non è un complimento!

VALTER BIELLI, *Relatore di minoranza*. Si è parlato di tutto, meno che delle reali ragioni di tutto ciò.

Vorrei provare a chiedere ai colleghi di riflettere almeno sulla natura dell'atto di

cui stiamo dibattendo. Il collega Taormina — ripeto: non il parlamentare, ma il « collega » avvocato Taormina — è il difensore in un procedimento che tutti conosciamo, relativo alla vicenda di Cogne. Ebbene, cosa fa l'avvocato Taormina? Egli interviene pesantemente in quanto avvocato (non poteva farlo in quanto parlamentare, perché quelle notizie gli derivavano solamente dal fatto di essere avvocato: nessun altro parlamentare poteva disporre di tali notizie), sulle vicende di Cogne, rilasciando affermazioni gravissime nei confronti di un perito del giudice.

Per esemplificare, ricordo solo due delle affermazioni rivolte al perito: si tratta di dichiarazioni gravissime. L'avvocato Taormina afferma che il perito ha manipolato le prove e le ha fatte sparire. Si tratta di due questioni di cui credo a nessuno sfugga l'importanza, ma anche la « pesantezza ». Tant'è che il procedimento in atto viene portato avanti in quanto il Taormina ha detto queste cose nella veste di avvocato perché, come parlamentare, certe notizie non le avrebbe avute.

Ecco perché, cari colleghi, la questione è importante ed è opportuno che su di essa riflettiamo attentamente. Così facendo, rischiamo di introdurre nel modo di essere del Parlamento un precedente che ha dell'incredibile, in quanto facciamo assurgere a grande importanza una figura nuova nel processo: la figura dell'avvocato-parlamentare. Da questo punto di vista, la figura dell'avvocato-non parlamentare è un'altra cosa in quanto dotato di minori poteri e di minori possibilità. In questo modo, noi finiremmo per introdurre una figura nuova che permetterebbe ad un certo avvocato, in quanto anche parlamentare, di dire di più — aggiungo di più —, di poter intervenire sul processo medesimo cercando anche di condizionarlo.

Stiamo, quindi, per introdurre un doppio binario anche con riferimento a procedimenti così importanti. Ed è proprio questa la questione di cui si deve discutere. Una questione che merita attenzione proprio perché ritengo che noi dobbiamo tutelare, difendere e valorizzare la funzione parlamentare. Noi dobbiamo tute-

lare il parlamentare che interviene sulle questioni politiche e che, come tale, ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, ma, nel momento in cui siamo di fronte ad un'attività tipicamente professionale che riguarda quel procedimento, il parlamentare non può esser tutelato al punto tale da poter intervenire in maniera diversa da qualsiasi altro avvocato.

Ritengo che quanto da me sostenuto sia molto normale e credibile: una questione sulla quale i colleghi della maggioranza avrebbero dovuto prestare una maggiore attenzione. Dico questo perché, così facendo, introduciamo un precedente pericoloso, in quanto non tutelaremmo la funzione, il ruolo e le prerogative parlamentari. Anzi, noi recheremmo un danno al parlamentare perché lo faremmo apparire come appartenente ad una casta insindacabile. A questo riguardo, abbiamo già avuto decine e decine di interventi della Suprema Corte, con i quali essa ci ha richiamati a rimanere nell'ambito delle prerogative che ci derivano dall'articolo 68 della Costituzione. Ecco perché credo che la questione sia assai delicata ed importante.

Al collega Taormina dico anche un'altra cosa. Ritengo che Taormina abbia sbagliato a chiedere che questo procedimento fosse sottoposto all'esame dell'Assemblea e che per esso si chiedesse la insindacabilità. Credo che la deontologia professionale avrebbe richiesto a Taormina, che fa l'avvocato e lo fa come ritiene opportuno, di continuare sulla sua strada di avvocato, ma senza poi difendersi facendo ricorso alle prerogative parlamentari. Collega Taormina, ciò è sbagliato! In questo modo tu rechi un danno a quelle che sono le nostre prerogative. Ecco perché ritengo, e lo ripeto ancora una volta, che la questione meriti grande considerazione. E, proprio per tutelare le prerogative parlamentari, chiedo all'Assemblea di votare contro la proposta di insindacabilità formulata a maggioranza.

È chiaro che, in un sistema maggioritario, la maggioranza può decidere qualunque cosa, in quanto vale la legge dei

numeri. Ma vi sembra giusto ed opportuno che su vicende di questo tipo possa valere la legge dei numeri? Non sarebbe più opportuno che valesse invece un principio di etica di comportamento? Un principio, questo, che, fra l'altro, dovrebbe valorizzare il ruolo di noi parlamentari.

È anche per questa ragione che faccio appello al buonsenso, alla vostra intelligenza e alla necessità di essere parlamentari in grado di tutelare le proprie prerogative. Non sono d'accordo, invece, che si crei un doppio binario: quello dell'avvocato-parlamentare e quello dell'avvocato semplice. Sarebbe anche una ferita a quegli avvocati che svolgono il loro lavoro con serietà e serenità (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto — Doc. IV-quater, n. 117)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ho chiesto, in sede di Giunta, di dichiarare non ricevibile la richiesta di insindacabilità dell'onorevole Taormina per totale estraneità di materia. Ho chiesto che si votasse sul punto e la Giunta ha ritenuto che la mia posizione non fosse da condividere.

Insisto nel ritenere che, se mai la Giunta ha preso in esame situazioni limite, questa lo è più di ogni altra, al punto da indurre tutti coloro i quali ritengono che quella parlamentare sia una funzione da salvaguardare e che le prerogative ad essa connesse non si possano trasformare in quotidiani e reiterati abusi — purtroppo — da parte di ciascuno di noi (incluso me) ad un puntuale esame di coscienza: di fronte ad una situazione di questo tipo, è corretto affrontare il problema nei termini in cui è

stato affrontato — anche stavolta — dalla Giunta e proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni?

Se c'è una situazione con la quale, oggettivamente, la funzione parlamentare non ha proprio nulla a che fare è quella sottoposta oggi al nostro esame: al di là di una posizione presa e della necessità di soccorrere un membro della maggioranza, veramente non so come si possa ritenere, in tutta coscienza, che la funzione parlamentare c'entri qualcosa con la vicenda oggetto della richiesta di deliberazione!

Rispetto la relazione di maggioranza dell'onorevole Fragalà, e la posizione assunta dalla Giunta, ed esprimo il mio rispetto personale per il collega Taormina, contro il quale non ho assolutamente nulla, ma questi fatti, che riguardano i problemi che egli ha, in qualità di difensore, con un perito d'ufficio, vanno risolti nella sede opportuna e non devono coinvolgere il Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)! Abbiate pazienza! L'onorevole Taormina non coinvolga noi!

In questo caso, cos'è successo? Colleghi della maggioranza, capisco che non vi interessi affatto questa faccenda privata — che non interessa neanche a me —, ma la funzione parlamentare, il suo prestigio e la sistematica normativa posta a suo presidio vi interesseranno! Cos'è successo, allora? Il collega Taormina — giustamente, per carità, avrà sicuramente avuto le sue ragioni — se l'è presa con un perito d'ufficio (il collega è l'avvocato di una parte; l'altro è perito d'ufficio del pubblico ministero o del giudice) ed ha sollevato una polemica. Ma, abbiate pazienza, cosa c'entra il Parlamento? È per questo motivo che, dopo averlo già chiesto in Giunta, insisto in questa sede affinché si dichiari che la materia è totalmente estranea al disposto della legge e dell'articolo 68 della Costituzione.

Mi rivolgo anche al collega Taormina (il quale potrebbe tranquillamente rinunciare

all'insindacabilità e proporre una tesi diversa): se ancora c'è, in ognuno di noi, un minimo di rispetto per ciò che stiamo facendo, per tutti noi e per la funzione parlamentare — ed io sono certo che questo rispetto c'è —, bisogna veramente consigliare al collega Taormina di mantenere siffatte questioni e polemiche nell'ambito dell'attività professionale (e della causa alla quale appartengono) e di non trasferirle in questa sede.

Infatti, tutti noi ci troviamo in difficoltà! Tutti! Soprattutto chi, come me, esercita questa professione nei tribunali. Ma le nostre difficoltà personali (a nessuno di noi fa piacere sostenere l'accusa contro un collega) si devono arrestare di fronte al dovere di lealtà che ciascuno ha nei confronti del Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI KESSLER.** Signor Presidente, mi ritrovo perfettamente nelle parole dei colleghi Bielli e Fanfani intervenuti prima di me. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, piuttosto distratta nonostante l'importanza dell'argomento, su un aspetto specifico. Mi riferisco alla distorsione del mercato degli avvocati difensori che si determinerebbe se venisse approvata la proposta della maggioranza della Giunta.

Se passasse la proposta di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento (nel caso di specie, si tratta delle dichiarazioni dall'avvocato difensore, onorevole Taormina) nell'esercizio delle sue funzioni, da oggi i cittadini avrebbero due categorie di avvocati difensori cui rivolgersi: gli avvocati-parlamentari e gli avvocati che, per loro sfortuna, parlamentari non sono; i primi, sarebbero liberi di dire, di accusare, di insultare le controparti — i giudici, i pubblici ministeri, i difensori della parte opposta, i consulenti d'ufficio —, i secondi sarebbero costretti,

come tutti, a rispettare i limiti del codice penale.

Ovviamente, se le cose dovessero procedere in tale direzione, gli avvocati difensori parlamentari sarebbero molto più appetibili sul mercato delle libere professioni. Essi sarebbero ingiustamente privilegiati nella loro professione rispetto ai colleghi professionisti. È giusto utilizzare le prerogative e la funzione di parlamentare per avere una posizione di indebito vantaggio nella professione? È questo il principio che vogliamo che la Camera oggi sancisca!

Colleghi, non basta la foglia di fico. Onorevole Fragalà, ho fatto fatica a capire, dalle sue parole, le ragioni per cui oggi si dovrebbe dichiarare l'insindacabilità! Credo di averle comprese nel corso della discussione che si è svolta in Giunta e dalla lettura della relazione, dove si è fatto riferimento ad un'interrogazione presentata dall'onorevole Taormina riguardante il triste caso di Cogne, quando ancora non era il difensore. Ma quella foglia di fico, l'interrogazione parlamentare presentata in una fase precedente, non ha nulla a che vedere con le accuse che l'onorevole Taormina ha poi rivolto al colonnello dei carabinieri del RIS. Infatti, si riferisce a fatti completamente diversi, tant'è che le accuse che vengono rivolte al colonnello del RIS sono esplicitamente per episodi avvenuti mesi dopo l'interrogazione in questione. Dunque, quell'atto di sindacato ispettivo non può essere ritenuto il motivo per cui si dovrebbe deliberare per l'insindacabilità all'onorevole Taormina.

Colleghi, in realtà, altri motivi non esistono. Chiediamo che non sia deliberata l'insindacabilità per le ragioni che sono state richiamate.

Quando il deputato esercita la sua funzione professionale (qualsiasi funzione professionale si trovi ad avere contemporaneamente a quella di deputato), deve spogliarsi della sua veste di parlamentare, deve spogliarsi delle sue prerogative, volte a tutela dell'attività politica e di rappresentanza politica che svolgiamo in que-

st'aula, non a tutela dei nostri interessi economici e professionali né degli interessi dei nostri eventuali clienti.

Se dovesse passare la vostra linea, poiché si tratta di una questione di principio e non di persone o di casi specifici, la nostra funzione di parlamentari e le nostre prerogative verrebbero distorte per interessi particolari, la nostra funzione e il nostro prestigio nel paese, se ne abbiamo ancora, ne verrebbero a risentire ed, inevitabilmente, si porrebbe il problema di eliminare o di limitare le prerogative dei parlamentari, la qual cosa sarebbe ingiusta, o di prevedere dei limiti all'attività professionale dei parlamentari stessi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.

**ANTONIO LEONE.** Signor Presidente, noi del gruppo di Forza Italia, che non siamo garantisti a gettone, a seconda del deputato di cui ci occupiamo in Giunta e poi in aula, voteremo a favore della insindacabilità, come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare, votando sempre allo stesso modo.

Questa deliberazione ha assunto e destinato un interesse forse eccessivo rispetto alla vicenda. Si tratta di una normalissima insindacabilità, sul cui istituto la Camera si è già espressa numerosissime volte e sempre allo stesso modo, per quanto ci riguarda.

Ho sentito sostenere dai membri dell'opposizione che si tratterebbe di un caso chiaramente esorbitante da quello che la Corte costituzionale ha indicato come l'ambito applicativo della insindacabilità. Perché non ricordare che, sotto questo profilo, la Corte costituzionale ha annullato meno di trenta deliberazioni di insindacabilità della Camera, la quale invece tra la XIII e la XIV legislatura ne ha adottate all'incirca 350? Parliamo, quindi, di meno del 10 per cento rispetto a tutto ciò che la Camera ha prodotto in materia.

Tra l'altro, rispetto a questa legislatura non vi è stata una sola pronuncia da parte della Corte costituzionale che abbia censurato una sola deliberazione di questa Camera.

Del resto, vorrei chiedere al collega Bielli, ed a tutti gli altri colleghi intervenuti, il perché di questa animosità di natura tecnica — non parlo di animosità personale — nei confronti del soggetto a cui oggi dedichiamo la nostra attenzione. Perché tale animosità non è venuta fuori in altre circostanze, quando si trattava di riconoscere o meno l'insindacabilità ai colleghi del centrosinistra?

Voglio ricordare che noi abbiamo votato l'insindacabilità, coerentemente con i nostri principi di garantismo in materia, nei confronti del collega Gambale, ad esempio, che veniva accusato nientemeno che di rivelazioni di segreti di ufficio, nonché dell'ex collega Di Fonzo, accusato di diffamazione per affermazioni che nemmeno lontanamente si collegavano ad un atto parlamentare tipico, cosa che invece è riscontrabile proprio in questo provvedimento e in questa vicenda: penso all'interrogazione del collega Taormina allegata agli atti e collegata alla vicenda. Se non vi è collegamento in questa, perché in altre vicende vi era collegamento?

Di cosa è accusato l'onorevole Taormina? Egli è accusato di avere espresso opinioni relative ad un fatto su cui hanno parlato tutti: politici, giornalisti, opinionisti di vario genere, psicologi, criminologi e chi più ne ha più ne metta! Non si comprende davvero allora per quale motivo se ne parla un qualificato membro del Parlamento, tra l'altro prima di assumere l'incarico di difensore, questo debba suscitare scandalo solo perché costui è anche un avvocato. Mi pare che anche tra i banchi dell'opposizione siedano esimi colleghi, principi del foro, i quali certo non gradirebbero che la magistratura, con la compiacenza di questo ramo del Parlamento, si mettesse a cogliere fior da fiore le dichiarazioni espresse anche in qualità di parlamentari e quelle invece da ascrivere alla attività professionale.

Ritengo, allora, che la posizione debba essere univoca e che non si debba atteggiare diversamente il voto scandalizzandosi a seconda che il parlamentare sia di centrodestra ovvero di centrosinistra.

Questo è il nostro garantismo, ed è per tale ragione che voteremo a favore della proposta della Giunta di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*).

**(Votazione – Doc. IV-quater, n. 117)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che la votazione è a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 117 – colleghi, per cortesia, prestate attenzione; non è questione da foro boario –, concernono opinioni espresse dal deputato Taormina nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	337
<i>Votanti</i> .....	325
<i>Astenuti</i> .....	12
<i>Maggioranza</i> .....	163
<i>Hanno votato sì</i> .....	188
<i>Hanno votato no</i> ..	137).

**(Rinvio discussione – Doc. IV-ter, n. 14-A)**

PRESIDENTE. Dovremmo passare, ora, alla discussione del seguente documento: Richiesta di deliberazione ai sensi dell'ar-

ticolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 14-A).

Avverto che l'onorevole Sgarbi ha rappresentato al Presidente della Camera l'impossibilità di essere presente nella seduta odierna per impegni assunti precedentemente alla fissazione dell'ordine del giorno, chiedendo, altresì, di rinviarne la trattazione; devo anche aggiungere, per completezza, che in altre occasioni in cui si doveva trattare tale documento il collega Sgarbi era presente e non si poté procedere. Quindi, egli chiede ora che gli si usi il riguardo di consentirgli di essere presente.

Pertanto, non essendovi obiezioni, l'esame del documento è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge Buemi ed altri: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (A.C. 3870) (ore 19,22).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buemi ed altri: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali.

**(Esame degli articoli – A.C. 3870)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che sono stati presentati gli emendamenti 2.10 e 2.11 della Commissione.

**(Esame dell'articolo 1 – A.C. 3870)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 3870 sezione 1*), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.  
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	357
<i>Votanti</i> .....	356
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	179
<i>Hanno votato sì</i> .....	355
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

***(Esame dell'articolo 2 – A.C. 3870)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 3870 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ENRICO BUEMI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.10 e 2.11.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti 2.10 e 2.11 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.  
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.10 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i> .....	359
<i>Maggioranza</i> .....	180

<i>Hanno votato sì</i> .....	358
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.11 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i> .....	360
<i>Maggioranza</i> .....	181
<i>Hanno votato sì</i> ...	360).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	370
<i>Votanti</i> .....	369
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	185
<i>Hanno votato sì</i> ...	369).

***(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 3870)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per preannunciare il voto favorevole del mio gruppo parlamentare, richiamandomi integralmente alle argomentazioni compiutamente sviluppate, in sede di discussione

sulle linee generali del provvedimento nella parte antimeridiana della seduta, dal collega Benvenuto.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**ENRICO BUEMI, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ENRICO BUEMI, Relatore.** Signor Presidente, intervengo solamente per ringraziare i colleghi della Commissione giustizia, che hanno contribuito a far procedere l'esame della mia proposta di legge con una certa sollecitudine. Si tratta di un provvedimento sicuramente innovativo del nostro ordinamento giuridico e che contribuirà, senza dubbio, a rendere più efficace l'azione delle imprese italiane, in particolare quelle a base familiare.

Le norme introdotte dal provvedimento in esame, infatti, consentiranno di predefinire in maniera più certa i loro assetti futuri anche qualora dovesse venir meno il titolare principale. Ritengo che la proposta di legge di cui sono primo firmatario, pur non comportando alcun costo economico, contribuirà, in maniera notevole, al miglioramento della nostra capacità di stare sul mercato e di essere competitivi a livello internazionale.

**(Coordinamento formale – A.C. 3870)**

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**(Votazione finale ed approvazione – A.C. 3870)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 3870, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Buemi ed altri: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia) (3870):*

<i>Presenti e votanti</i> .....	363
<i>Maggioranza</i> .....	182
<i>Hanno votato sì</i> .....	361
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Prendo atto che gli onorevoli Bottino e Germanà non sono riusciti a votare e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

**Proposta di trasferimento a Commissioni in sede legislativa di progetti di legge (ore 19,29).**

**PRESIDENTE.** Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, dei quali le sotto indicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):*

**PERETTI:** « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti » (2337); **BENVENUTO:** « Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte dello Stato italiano » (3208); **BUONTEMPO** ed altri: « Norme per l'acquisto della cittadi-

nanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia » (5199); MENIA: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia » (5691); ROSATO ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e agli esuli emigrati all'estero » (5791). *(La Commissione ha elaborato un testo unificato).*

*alla X Commissione permanente (Attività produttive):*

S. 3263. — BULGARELLI ed altri; RUZANTE ed altri; PEZZELLA ed altri; VERNETTI; D'AGRÒ ed altri; DIDONÈ: « Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali » *(Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato)* (2542-3008-3325-3484-3492-4555-B);

S. 3248. — « Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 'Torino 2006' » *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (5686) *(La Commissione ha elaborato un nuovo testo).*

A tale proposta di legge è abbinata la proposta NIGRA ed altri: « Disposizioni per la tutela del marchio e del termine olimpico » (5043).

Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 19,40.**

**Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo.**

MARCO ZACCHERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, vorrei brevemente richiamare il Governo a fornire una risposta, che peraltro avevo già sollecitato, ad una interrogazione di cui mi riservo di fornire agli uffici gli estremi di identificazione.

Nelle norme di attuazione di alcune deroghe per il pagamento fiscale sono stati « dimenticati » alcuni comuni. Abbiamo successivamente presentato un'interrogazione in merito, chiedendo al ministero di reinserire tali comuni che, per un errore di scrittura, non sono stati inseriti, ma i cui abitanti non possono usufruire delle detrazioni. Sono passati alcuni mesi ed ho reiterato la richiesta di discutere tale interrogazione. Non è arrivata alcuna risposta.

La scorsa settimana sono scaduti i termini per pagare la dichiarazione dei redditi ed i cittadini residenti in tali comuni hanno dovuto pagare più del dovuto; tuttora, non è arrivata né una risposta né l'integrazione dell'elenco dei comuni che usufruiscono delle detrazioni quali comuni montani. Pertanto, non posso che stigmatizzare tale mancanza di attenzione verso aspetti che si possono anche definire futili, ma non per i diretti interessati.

La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Zacchera, la Presidenza si farà carico di trasmettere al Governo la sua sollecitazione.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 26 luglio 2005, alle 10:

*(ore 10 e al termine dell'esame e della votazione delle questioni pregiudiziali)*

1. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa dei progetti di legge nn. 2337 ed abb., 2542-B e 5686 ed abb.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DE LUCA e OSVALDO NAPOLI: Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (5808-A).

— *Relatore:* Fontana.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

PECORELLA: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (4604-A).

— *Relatore:* Bertolini.

4. — *Seguito della discussione delle risoluzioni Benvenuto ed altri n. 7-00601, Fiori e Buontempo n. 7-00558 e Giordano ed altri n. 7-00565 sulla dismissione di immobili pubblici occupati senza titolo (articolo 117, comma 3, del regolamento).*

5. — *Seguito della discussione delle mozioni Lucidi ed altri n. 1-00359, Antonio Leone ed altri n. 1-00465, Gibelli ed altri n. 1-00467, Fistarol ed altri n. 1-00468, La Russa ed altri n. 1-00470 e Cusumano ed altri 1-00471 sulle misure per garantire la sicurezza dei cittadini.*

(ore 11)

6. — *Discussione del disegno di legge (per l'esame e la votazione di questioni pregiudiziali):*

S. 3523 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (*Approvato dal Senato*) (6016).

(al termine delle votazioni)

7. — *Discussione del disegno di legge (per la discussione sulle linee generali):*

S. 3523 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (*Approvato dal Senato*) (6016).

#### PROGETTI DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

*I Commissione permanente (Affari costituzionali):*

PERETTI: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti » (2337); BENVENUTO: « Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte dello Stato italiano » (3208); BUONTEMPO ed altri: « Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia » (5199); MENIA: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia » (5691); ROSATO ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e agli esuli emigrati all'estero » (5791). (*La Commissione ha elaborato un testo unificato*).

*X Commissione permanente (Attività produttive):*

S. 3263. — BULGARELLI ed altri; RUZZANTE ed altri; PEZZELLA ed altri; VERNETTI; D'AGRÒ ed altri; DIDONÈ: « Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali » (approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2542-3008-3325-3484-3492-4555-B);

S. 3248. — « Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" » (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5686). (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

A tale proposta di legge è abbinata la proposta NIGRA ed altri: « Disposizioni per la tutela del marchio e del termine olimpico » (5043).

**La seduta termina alle 19,45.**

#### TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ISABELLA BERTOLINI SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4604

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame è diretta a modificare la disciplina del codice di procedura penale in materia di appellabilità delle sentenze, limitando tale rimedio alle sole sentenze di condanna.

Anche se il testo modifica solo poche disposizioni del codice di rito, è evidente che ci troviamo innanzi ad una vera e propria riforma del sistema delle impugnazioni, la cui esatta portata può essere compresa solamente se si abbandonano pregiudizi culturali sulla funzione del processo penale e sul rapporto tra lo Stato ed il cittadino.

La dottrina più avanzata, come peraltro le stesse sezioni unite della Corte di cassazione, ha posto la questione della inap-

pellabilità delle sentenze di proscioglimento come un problema di equilibrio tra due interessi: quello di garantire la libertà dei cittadini, e quello di garantire la sicurezza dello Stato alla repressione dei reati.

La questione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento può essere tradotta nei seguenti termini: in un Stato democratico, ove la persona è posta al centro dell'ordinamento, si può ammettere che un individuo, già riconosciuto innocente da un organo dello Stato (il giudice) al termine di un regolare processo, possa essere nuovamente assoggettato ai patimenti del processo penale per consentire ad un altro organo dello Stato (il pubblico ministero) di provare che nel primo processo l'altro organo dello Stato (il giudice) si era sbagliato?

Secondo le democrazie più avanzate la risposta non può che essere negativa. La Corte suprema degli Stati Uniti, ad esempio, ha espressamente affermato che « lo Stato, con tutte le sue risorse e il suo potere, non dovrebbe avere il permesso di compiere reiterati tentativi di condannare un individuo per le offese di cui è accusato », così costringendolo a vivere in quello stato di continua ansia ed insicurezza, che caratterizza la terribile esperienza del processo penale. Se, invece, si consente ciò, la disparità delle forze in gioco (lo Stato contro un cittadino), si finisce sostanzialmente per ingigantire la possibilità che l'individuo, sebbene innocente, possa essere giudicato colpevole.

Con la presente proposta di legge si vuole affermare tale principio anche nel nostro ordinamento, dando attuazione a quanto si desume dal Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo in Italia dalla legge n. 90 del 9 aprile 1990, che all'articolo 2 sancisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale.

Si tratta, quindi, di sancire un principio di democrazia. Appartiene allo Stato to-

talitario l'esigenza di compiere qualsiasi tentativo, affinché l'interesse alla repressione della delinquenza sia comunque soddisfatto, anche quando ciò avvenga a discapito delle libertà individuali. Per le democrazie, il punto di equilibrio tra l'esigenza di una sicurezza considerata come una mera ed astratta pretesa punitiva e l'esigenza di tutela della dignità e della libertà della persona deve essere spostato altrove. Sicurezza, in uno Stato democratico, significa assicurare agli organi dello Stato tutti gli strumenti necessari per applicare in maniera corretta leggi giuste, punendo con certezza e fermezza coloro che violandole pregiudicano la pacifica convivenza dei cittadini.

Come è stato affermato in dottrina « se lo Stato ha sbagliato una volta nell'esercitare l'azione penale, perché l'imputato è risultato innocente al di là di ogni ragionevole dubbio, il giusto equilibrio tra autorità statale e diritti individuali di libertà impone allo Stato di non riprovarci. La sentenza di assoluzione è già lì a denunciare una ferita ingiustificata ai più grandi valori ed ai diritti individuali ».

Uno Stato che non demorde nei confronti di chi, a seguito di un processo penale condotto nel rispetto della legge, risulti innocente è uno Stato in cui il valore assoluto non è la persona, ma l'autorità. È uno Stato per il quale la dignità e la libertà della persona cedono di fronte all'esigenza di punire, in quanto per esso non importa se ciò avviene attraverso reiterati tentativi anche nei confronti di colui che per lo Stato (è stata pronunciata una sentenza di assoluzione) è innocente.

L'appello contro una sentenza di proscioglimento non costituisce altro che un ulteriore tentativo, dopo quello fallito in primo grado, che lo Stato compie per dimostrare la fondatezza di una ipotesi (il rinvio a giudizio) che un giudice (lo Stato) ha dimostrato infondata al termine di un processo, nel quale è stata dimostrata l'innocenza dell'imputato. Consentire al pubblico ministero di chiedere ad un nuovo giudice che sia confermata una ipotesi accusatoria già ritenuta infondata da un altro giudice significherebbe consi-

derare irrilevante la circostanza che il processo è di per sé già una pena, che con il suo inizio stravolge, segnandola spesso irrimediabilmente, la vita di un uomo.

In uno Stato democratico il processo penale dovrebbe essere l'*extrema ratio* alla quale ricorrere solamente quando vi sia il fondato dubbio che una persona abbia commesso un reato. Tale dubbio vi è quando si procede al rinvio a giudizio, ma viene meno quando il processo si conclude con una sentenza di assoluzione.

In uno Stato democratico l'appello deve essere considerato unicamente come una garanzia per l'imputato al quale, in base all'esigenza propria di ogni democrazia di azzerare il rischio di condannare un innocente, viene concessa la possibilità di ottenere un riesame nel merito da parte di un nuovo giudice.

Attribuire tale possibilità all'imputato senza consentire allo stesso tempo al pubblico ministero di chiedere il riesame di una sentenza di proscioglimento non significa violare il principio di parità delle parti processuali. Su questo punto la Corte costituzionale si è già pronunciata. Con la sentenza n. 98 del 1994 si è chiarito che il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta di per sé uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione.

La riforma dell'articolo 111, che ha sancito il principio secondo cui il processo è un processo di parti, non fa perdere valore a tale pronuncia, in quanto, come ultimamente è stato affermato in dottrina, non significa che nel processo penale tutto ciò che spetta ad una parte debba comunque e per forza spettare all'altra parte. Il principio di parità delle parti deve essere letto in base all'intero dettato costituzionale.

Nel caso dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, ad esempio, di fronte ad una provata innocenza non è ammissibile ledere, attraverso un nuovo processo, la dignità umana per una seconda volta solamente perché il giudice di

primo grado si può essere sbagliato nel valutare dei fatti. Occorre, infatti, considerare che mentre l'appello contro la sentenza di condanna costituisce un rimedio che viene attribuito ad un soggetto per consentirgli di chiedere ad un altro soggetto (lo Stato) che lo ha ritenuto colpevole di cambiare la propria valutazione in merito, l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione altro non è che il riconoscimento ad un soggetto (lo Stato) della possibilità di dimostrare di essersi sbagliato nell'assolvere un individuo. Poco conta che sia il pubblico ministero a chiedere di dimostrare che un giudice si sia sbagliato, in quanto sia il pubblico ministero che il giudice di primo grado sono lo Stato.

Se l'appello contro una sentenza di condanna rappresenta una diretta esplicitazione di un diritto di rilevanza costituzionale (il diritto di difesa), lo stesso non si può dire dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione.

Vi è inoltre un'ultima considerazione che merita di essere sottoposta all'Assemblea.

In ogni Stato democratico è generalmente riconosciuto il principio secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata quando non vi è alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. Come si può affermare che non sussista un dubbio quando una persona per uno stesso fatto e sulla base delle stesse prove sia considerato da un giudice innocente e da un altro giudice colpevole?

Tale dubbio è ancora più forte se si considera che il giudice di appello ha un rapporto mediato con le prove, anziché diretto come lo ha invece il giudice di 1° grado. La sentenza di condanna in appello è pronunciata da un giudice che ha letto delle carte. La sentenza di assoluzione di primo grado è pronunciata da un giudice in presenza del quale le prove si sono formate.

Non costituisce, poi, un limite costituzionale all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento il principio della obbligatorietà dell'azione penale. Anche su questo punto la Corte costituzionale è stata

chiara nel precisare che l'appello non costituisce una conseguenza necessaria dell'azione penale. Se così non fosse, il pubblico ministero dovrebbe avere il dovere di appellare ogni sentenza di assoluzione. Ma così non è.

L'appello del pubblico ministero non trova, quindi, alcuna copertura costituzionale né nel principio di parità delle parti, né in quello della obbligatorietà dell'azione penale. Anzi nella Costituzione e, più in particolare, nel giusto equilibrio tra libertà e sicurezza intesa nel senso sopra descritto, l'appello contro una sentenza di proscioglimento potrebbe trovare dei limiti (forse) invalicabili.

È bene ricordare che non è soltanto la dottrina a porre la questione della inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Le sezioni unite della Corte di cassazione, ad esempio, nel riconoscere come diritto vigente il principio che l'accusa deve provare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, hanno manifestato una serie di dubbi sull'appello contro la sentenza di proscioglimento.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2004, ha affermato che « sarebbe privo di giustificazione razionale escludere il potere di impugnare per violazione di legge sostanziale e processuale », mentre sarebbe giustificato escludere l'appello contro la sentenza di assoluzione, che miri ad una nuova valutazione del fatto. Quale ragionevole dubbio può sussistere sulla responsabilità di chi è stato già assolto da un giudice imparziale? Secondo il Procuratore generale della Corte di cassazione, nessuno.

Prima di passare all'illustrazione degli articoli della proposta di legge in esame, ritengo opportuno precisare che l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione non significa sacrificare la parte civile, in quanto la riparazione dei danni civili sarà fatta dal giudice civile. La tutela penale e quella civile operano su piani diversi. Ma come si vedrà, su tale punto si è soffermata a lungo la Commissione.

A tale proposito è comunque utile ricordare che in Commissione si è dimo-

strata da parte dei gruppi una pressoché unanime condivisione del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Tanto le associazioni rappresentative dell'avvocatura, quanto l'Associazione nazionale magistrati, nel corso delle audizioni svolte, hanno mostrato di essere favorevoli al principio, sebbene l'ANM abbia manifestato alcune perplessità sulla applicazione pratica dello stesso. Opinioni divergenti si sono manifestate unicamente sulla portata applicativa del principio in riferimento al proscioglimento per prescrizione del reato ed agli effetti nei confronti della parte offesa.

Altro punto che un gruppo di opposizione ha ritenuto di non condividere sono le modifiche in materia di ricorso per Cassazione apportate dal testo a seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione.

Passando al contenuto del provvedimento, l'esame in Commissione ha portato ad undici i quattro articoli originari del testo, i quali peraltro non sono stati modificati, se non apportando delle correzioni di coordinamento al primo articolo.

Il provvedimento, quindi, si compone di undici articoli.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 593 del codice di procedura penale che disciplina i casi di appello. Viene previsto che il pubblico ministero e l'imputato possano appellare soltanto le sentenze di condanna. Viene inoltre confermata la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda. Implicita alle disposizioni sopra esposte è quindi la statuizione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. La Commissione ha ribadito la disciplina vigente in materia di rito abbreviato e patteggiamento.

Gli articoli da 2 a 4 sono consequenziali alla scelta della inappellabilità effettuata dall'articolo 1.

L'articolo 2 è diretto a sostituire il comma 2 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, riguardante la cognizione del giudice di appello. Più in particolare la disposizione citata riproduce le

previsioni attualmente contenute nel comma 2, eliminando soltanto quelle relative all'appellabilità della sentenza di proscioglimento.

Viene stabilito, infatti, che quando appellante è il pubblico ministero il giudice possa, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza ed adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

L'articolo 3 detta una disposizione di coordinamento, modificando il comma 2 dell'articolo 323 del codice di procedura civile (perdita di efficacia del sequestro preventivo) con la soppressione dell'inciso che consente al pubblico ministero la facoltà di impugnativa delle sentenze di proscioglimento o non luogo a procedere.

Anche l'articolo 4 detta una disposizione di coordinamento. Viene infatti soppresso il comma 1 dell'articolo 443 che definisce i limiti all'appello delle sentenze di proscioglimento: queste ultime, infatti, sono rese del tutto inappellabili dal provvedimento in esame.

Segnalo, piuttosto, che la Commissione forse ha tralasciato un ulteriore coordinamento che, invece, l'affermazione del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento avrebbe dovuto comportare. Mi riferisco all'articolo 577 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede in materia di ingiuria e diffamazione, l'impugnazione, anche agli effetti penali, della persona offesa costituita parte civile contro le sentenze di proscioglimento.

Gli articoli da 5 ad 11 sono stati introdotti nel testo dalla Commissione.

In primo luogo ritengo opportuno soffermarmi sull'articolo 10 del testo che, modificando l'articolo 652 del codice di procedura penale, interviene sulla materia

della efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi.

Su tale questione la Commissione ha svolto un approfondito dibattito, in quanto si è ritenuto opportuno evitare che il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento possa tradursi in un danno per la parte civile.

In effetti, venendo meno la possibilità per il pubblico ministero di appellare la sentenza di proscioglimento, la parte civile subisce una limitazione dei propri diritti, in quanto le è sottratta la possibilità di impugnare nel merito la sentenza di assoluzione. La Commissione ha risolto tale questione prevedendo che la sentenza di assoluzione non faccia stato nei confronti della parte civile salvo che questa si sia costituita nel processo ed abbia presentato le conclusioni. Ciò significa che la parte civile che si sia costituita potrà scegliere se presentare o meno le conclusioni, sapendo che, nel primo caso, una eventuale sentenza di assoluzione farà stato anche nei suoi confronti.

Di particolare interesse, poi, è sicuramente l'articolo 9, che modifica l'articolo 606 del codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione.

La Commissione ha ritenuto che alla previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento dovesse corrispondere un ampliamento dei motivi del ricorso di legittimità. Nel corso del Comitato ristretto, che la Commissione ha istituito per esaminare gli emendamenti presentati, si è valutata l'opportunità di prevedere tale ampliamento solo per le ipotesi in cui la nuova legge non ammette più l'appello. Tuttavia, si è ritenuto che il sistema stesso delle impugnazioni sarebbe risultato privo di razionalità nel caso in cui si fosse optato per una differenziazione dei motivi del ricorso per Cassazione a seconda che la sentenza impugnata sia di assoluzione o condanna.

In particolare, l'articolo 9 modifica i motivi del ricorso relativi alla mancata assunzione di una prova decisiva (articolo 606, comma 1, lettera *d*)) ed alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione,

quando il vizio risulta dal testo del provvedimento adottato (articolo 606, comma 1, lettera *e*)).

Per quanto riguarda la prima modifica, la Commissione ha inteso estendere il motivo inerente alla mancata assunzione di una prova decisiva alle ipotesi in cui si tratti di una prova ammissibile sebbene sia stata fatta richiesta di assunzione della stessa, ai sensi dell'articolo 495, comma 2.

La seconda modifica riguarda quello che può essere considerato il motivo di ricorso più discusso, in quanto è proprio il controllo sui vizi di motivazione che rischia di trasformare il giudizio di legittimità della Corte di cassazione in un accertamento di merito.

Proprio per evitare tale rischio, il codice del 1989 ha ancorato il controllo di legittimità sulla motivazione alle ipotesi in cui il vizio risulti dal testo del provvedimento adottato. Tuttavia, trascorsi oramai oltre quindici anni dalla riforma del codice di procedura penale, la formulazione della lettera *e*) dell'articolo 606 si è dimostrata inadeguata in riferimento all'esigenza che l'illogicità della motivazione deve risultare comunque dalla sentenza.

L'esame del solo testo della sentenza priva la Corte di cassazione della potestà di rilevare il vizio di travisamento del fatto, che le parti introducono con memoria ed allegati atti processuali.

Ciò significa che nel caso in cui il giudice di merito non abbia riportato nella sentenza una propria decisione ritenuta ingiustificata e determinante una contraddittorietà della sentenza (si pensi, ad esempio, alla mancata valutazione di una prova a favore della difesa), il giudice di legittimità non può pronunciarsi su tale contraddittorietà. La Commissione ha ritenuto che tale incongruenza possa essere sanata sostituendo l'attuale formulazione della lettera *e*) con il motivo della mancanza o contraddittorietà della motivazione. In sostanza, si è reintrodotta nel codice il vizio del travisamento del fatto.

Altra disposizione che ritengo di dover segnalare all'Assemblea è la modifica dell'articolo 533 del codice di procedura penale. L'articolo 7 del testo specifica che

il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. È evidente che si tratta di una disposizione di particolare rilevanza, in quanto è diretta a ridurre sostanzialmente le ipotesi in cui un imputato possa essere condannato sulla base di prove insufficienti.

Si ricorda che per unanime riconoscimento della giurisprudenza secolare dei paesi di *common law* e, oggi, delle dottrine del processo delle democrazie dei principali paesi europei, la regola probatoria che assicura al massimo grado la protezione degli innocenti è quella che impone all'accusa l'onere di provare la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'articolo 5 modifica l'articolo 405 del codice di procedura penale, inserendo un nuovo comma. Tale nuova disposizione prevede che il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e non siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagine.

L'articolo 6 modifica l'articolo 428 del codice di procedura penale, prevedendo che contro la sentenza di non luogo a procedere possa essere proposto ricorso per cassazione anziché appello, come previsto dalla normativa vigente. In effetti, appare opportuno limitare l'impugnazione contro tale sentenza solamente ai casi di legittimità.

L'articolo 8 modifica la disciplina della conversione del ricorso in appello, di cui all'articolo 580 del codice di procedura penale, stabilendo che, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12 codice di procedura penale, il ricorso per Cassazione si converte in appello qualora contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi. La modifica dell'articolo 580 si rende opportuna poiché, introducendo il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, si vuole prevedere che nei

casi in cui non sia previsto l'appello, qualora manchi una connessione, il processo resta in Cassazione.

L'articolo 11 detta la disciplina transitoria della proposta di legge in esame. A seguito dell'approvazione di un emendamento, si è precisato che le disposizioni contenute in tale proposta si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Ciò significa che i procedimenti penali di primo grado che sono attualmente in corso di svolgimento e che si concluderanno con una sentenza di assoluzione potranno essere oggetto solamente di ricorso per Cassazione.

Qualora invece l'appello contro una sentenza di proscioglimento sia stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge, si prevede espressamente che questo si converte in ricorso per Cassazione. Naturalmente il ricorso si limiterà agli eventuali motivi di legittimità dell'appello. Comunque, si prevede che entro sessanta giorni dalla conversione possano essere presentati nuovi motivi di legittimità.

Infine, viene disciplinata l'ipotesi in cui sia annullata con rinvio da parte della Corte di cassazione una sentenza di condanna di secondo grado che abbia riformato una sentenza di assoluzione di primo grado. Dopo un approfondito dibattito, la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che in tale ipotesi il principio di inappellabilità sancito dal provvedimento in esame sia inapplicabile in considerazione della circostanza che dopo la sentenza di assoluzione è intervenuto il rinvio da parte della Corte di cassazione. In effetti, nel caso di giudizio di rinvio la Corte di cassazione fissa il principio di diritto e demanda al giudice di merito (in questo caso al giudice di appello) di riesaminare i fatti alla luce di quel principio.

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL  
DEPUTATO CARMINE DEGENNARO SUL  
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE  
N. 5989

CARMINE DEGENNARO. Onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole

del gruppo Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro al provvedimento in esame, vorrei sottolineare la particolare importanza, per i suoi possibili risvolti economici, della norma contenuta nel testo riguardante il cosiddetto premio di concentrazione. Se da una parte, infatti, non si può non riconoscere alle piccole e medie imprese il ruolo trainante nell'ambito del nostro sistema produttivo, siamo altrettanto certi che oggi il nostro sistema produttivo soffre il fenomeno del cosiddetto « nanismo societario » o « nanismo imprenditoriale ». Le piccole dimensioni aziendali fanno emergere una serie di criticità in ordine alla minore produttività per addetto, minori investimenti fissi per addetto, minori investimenti in formazione del proprio « capitale umano », minori spese in ricerca, minori investimenti in rete distributiva e assistenza al cliente, minor capacità di affermare e coltivare marchi noti sul mercato. Tutti elementi che diventano fondamentali nel determinare le possibilità di sostenere l'impatto della concorrenza. Si tratta quindi di una

norma che tende a rafforzare il nostro apparato produttivo in una logica di competitività. Rispetto al resto del contenuto del provvedimento, vorrei soltanto ricordare che questo decreto-legge si è reso necessario a causa della contingente pendenza del giudizio europeo sull'IRAP, che poteva indurre i contribuenti a non effettuare il versamento a titolo di acconto e a saldo della citata imposta, e a provvedere, qualora il giudizio della Corte di giustizia europea fosse stato contrario, con il ravvedimento operoso e, quindi, con l'applicazione di sanzioni ridotte se non quasi inesistenti.

Per evitare importanti perdite di gettito, il Governo ha adottato il presente provvedimento.

---

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

---

*Licenziato per la stampa alle 22.*